

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Operatrice/Operatore di edifici e infrastrutture con attestato federale di capacità (AFC)

del 6 dicembre 2006

95004

**Operatrice /Operatore di edifici e infrastrutture AFC
Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt EFZ
Agente d'exploitation CFC/Agent d'exploitation CFC**

*L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT),
di concerto con il Segretariato di Stato dell'economia (SECO),*

visto l'articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale (LFPr);

visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione professionale (OFPr);

visto l'articolo 50 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000³ concernente la legge sul lavoro (OLL 1),

ordina:

Sezione 1: Oggetto, specializzazioni e durata

Art. 1 Denominazione e profilo professionale, specializzazioni

¹ La denominazione professionale è operatrice di edifici e infrastrutture AFC/operatore di edifici e infrastrutture AFC.

² Il profilo professionale dell'operatore di edifici e infrastrutture AFC implica in particolare i seguenti comportamenti, capacità e conoscenze:

- a. controllo, manutenzione e riparazione di edifici e infrastrutture;
- b. cura e pulizia di edifici, aree aziendali e zone verdi;
- c. modo di lavorare autonomo, abilità pratica e tecnica, interesse per compiti organizzativi e pianificatori. Flessibilità e resistenza fisica.

RS 412.101.220.37

¹ **RS 412.10**

² **RS 412.101**

³ **RS 822.111**

³ Nell'ambito professionale dell'operatore di edifici e infrastrutture AFC si distinguono le seguenti specializzazioni:

- a. servizi di portineria;
- b. servizi generali.

⁴ La specializzazione viene riportata nel contratto di tirocinio prima dell'inizio della formazione professionale di base.

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura tre anni.

² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Competenze

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo gli articoli da 4 a 6.

² Essi valgono per tutti i luoghi di formazione.

Art. 4 Competenza professionale

La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. pulizia;
- b. lavori di manutenzione e controllo;
- c. manutenzione edilizia e riparazioni;
- d. cura delle zone verdi;
- e. gestione dei rifiuti;
- f. sicurezza sul lavoro e organizzazione aziendale.

Art. 5 Competenza metodologica

La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
- b. approccio reticolare a livello teorico e operativo;
- c. strategie d'apprendimento;
- d. tecniche creative;
- e. comportamento ecologico.

Art. 6 Competenza sociale e personale

La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. senso di responsabilità;
- b. apprendimento continuo;
- c. capacità di comunicazione;
- d. capacità di gestire i conflitti;
- e. capacità di lavorare in gruppo;
- f. competenze comportamentali;
- g. capacità di lavorare sotto pressione.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

Art. 7

¹ All'inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

² Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.

³ In deroga all'articolo 47 lettera a OLL 1, le persone in formazione possono essere coinvolte, a dipendenza del loro stato di formazione, per il servizio e la manutenzione di impianti e la manipolazione di utensili che comportano un notevole pericolo d'infortunio.

Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

¹ La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

² L'insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1080 lezioni. Esso include 120 lezioni per l'insegnamento dello sport.

³ I corsi interaziendali hanno una durata complessiva di 16 giornate di otto ore. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Art. 9 Lingua d'insegnamento

¹ La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

² È raccomandato l'insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

³ I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

Art. 10 Piano di formazione

¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dall'UFFT.

² Esso specifica le competenze operative di cui agli articoli da 4 a 6 come segue:

- a. spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
- b. definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni di lavoro;
- c. precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
- d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

³ Il piano di formazione stabilisce inoltre:

- a. la struttura curricolare della formazione professionale di base;
- b. l'organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
- c. i campi di qualificazione menzionati nel certificato delle note di cui all'articolo 21 capoverso 3 e rilevanti per le ripetizioni di cui all'articolo 19;
- d. le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

⁴ Al piano di formazione è allegato l'elenco della documentazione concernente la realizzazione della formazione professionale di base di operatore di edifici e infrastrutture AFC con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

Art. 11 Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza dell'UFFT del 27 aprile 2006⁴ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

⁴ RS 412.101.241

Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione nell'azienda di tirocinio

Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. attestato federale di capacità di *Betriebspraktiker* e almeno tre anni di pratica professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di operatore di edifici e infrastrutture e almeno tre anni di pratica professionale nel campo d'insegnamento;
- c. attestato federale di capacità in una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel ramo dell'operatore di edifici e infrastrutture AFC e almeno cinque anni di pratica professionale nel campo d'insegnamento;
- d. diploma di formazione professionale superiore di livello terziario in ambito pertinente.

Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

¹ In un'azienda può svolgere il tirocinio una persona in formazione se:

- a. è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
- b. sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

² Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base, un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

³ Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in più.

⁴ È considerato specialista il titolare di un attestato di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni

Art. 14 Documentazione dell'apprendimento in azienda

¹ La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

² Il formatore controlla e firma tale documentazione ogni trimestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

³ Ogni semestre, basandosi sulla documentazione dell'apprendimento, il formatore rileva in un rapporto scritto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nella formazione scolastica e nella formazione di base organizzata dalla scuola

Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

Sezione 8: Procedura di qualificazione

Art. 16 Ammissione

¹ È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolare e dimostra di soddisfare i requisiti per l'esame finale.

² Dell'esperienza professionale richiesta per l'ammissione a una procedura di qualificazione di cui all'articolo 32 OFPr devono essere stati svolti almeno due anni nel campo professionale dell'operatore d'edifici e infrastrutture AFC.

Art. 17 Oggetto, durata e svolgimento

¹ Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze di cui agli articoli da 4 a 6.

² Nell'esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

- a. lavoro pratico, della durata di 12 ore. La persona in formazione deve dimostrare di sapere eseguire, in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione, le attività richieste nell'ambito di un lavoro prestabilito o in situazioni date. La documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali può essere consultata come ausilio;
- b. conoscenze professionali, della durata di tre ore. L'esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se l'esame si svolge in forma orale, la durata massima è di un'ora;

- c. cultura generale. Per l'esame finale nel campo di qualificazione «cultura generale» fa stato l'ordinanza dell'UFFT del 27 aprile 2006⁵ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Art. 18 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

¹ L'esame finale è superato se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
- b. la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota scolastica ponderata.

³ La nota scolastica è data dalla media di tutte le note semestrali relative all'insegnamento professionale.

⁴ Per il calcolo della nota complessiva valgono le note con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: conta doppio;
- b. conoscenze professionali: conta una volta sola;
- c. cultura generale: conta una volta sola;
- d. nota scolastica: conta una volta sola.

Art. 19 Ripetizioni

¹ La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

² Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota scolastica conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, fa stato la nuova nota scolastica.

Art. 20 Caso particolare

¹ Per le persone che hanno assolto la formazione diversamente da quanto disciplinato dalla presente ordinanza, invece della nota scolastica relativa all'insegnamento professionale si terrà in considerazione quella del campo di qualificazione «conoscenze professionali» raddoppiata.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 21 Attestato federale di capacità

¹ Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve l'attestato federale di capacità (AFC).

² L'attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «operatrice di edifici e infrastrutture AFC/operatore di edifici e infrastrutture AFC».

³ Nel certificato delle note figurano:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e la nota scolastica;
- c. la specializzazione.

Sezione 10:

Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per operatori di edifici e infrastrutture AFC

Art. 22

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per operatori di edifici e infrastrutture AFC si compone di:

- a. da cinque a sette rappresentanti dell'associazione *Schweizer Fachverband Betriebsunterhalt*;
- b. due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
- c. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

² Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

³ La Commissione non rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 3 giugno 1996⁶ sulle commissioni. Essa si autocostruisce.

⁴ La Commissione ha i seguenti compiti:

- a. adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all'articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Le modifiche devono essere approvate dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni;

⁶ RS 412 101 241

- b. richiede all'UFFT modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze di cui agli articoli da 4 a 6.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 23 Disposizioni transitorie

¹ Le persone che hanno iniziato la formazione di *Betriebspraktiker* prima del 1° gennaio 2007 in base al diritto cantonale, la portano a termine secondo le disposizioni cantonali.

² Fino al 31 dicembre 2011, chi ripete l'esame finale di tirocinio per *Betriebspraktiker* viene valutato, su richiesta, in base al diritto cantonale previgente.

Art. 24 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

² Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. da 16 a 21) entrano in vigore il 1° gennaio 2010.

6 dicembre 2006

Ufficio federale della formazione professionale
e della tecnologia

La direttrice: Ursula Renold

